

# **CITTÀ DI ERACLEA**

*Città Metropolitana di Venezia*



## **REGOLAMENTO COMUNALE DELL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19/06/2002

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21/07/2003

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08/03/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/03/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 22/02/2018

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C. C. n. 11 del 07/05/2020

Publicata dal 08/05/2020 al 23/05/2020

Esecutiva in data 07/05/2020

Capo I  
Disposizioni generali  
Articolo 1  
Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del Demanio Marittimo e di zone di mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati nel territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai Comuni, con L.R.V n. 9/2001 aggiornata nel T.U delle Leggi regionali in materia di turismo (L.R.V. n. 33 del 04.11.2002 e s.m.i.)

Il regolamento dell'uso del demanio marittimo concorre, unitamente al Piano Particolareggiato dell'Arenile, all'attuazione dell'Allegato S/1 della L.R.V. n. 33/2002.

Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate che siano in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 2  
Definizioni

I beni e le pertinenze del Demanio Marittimo sono quelli individuati negli art. 822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.

Gli interventi sulle aree demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa del Comune di Eraclea sono disciplinati dal Piano Particolareggiato Intercomunale dell'Arenile approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 31.05.2004 e dal presente Regolamento.

Articolo 3  
Competenze gestionali del Comune

Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul Demanio Marittimo, il Comune di Eraclea provvede principalmente a:

- a) rilascio e rinnovo di concessioni demaniali marittime; b) revoca e decadenza delle concessioni;
- c) rilascio autorizzazioni di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (variazione al contenuto della concessione); d) anticipata occupazione di cui all'art. 38 del Codice della Navigazione;
- e) rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 45 bis e successive modifiche (affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione) del Codice della Navigazione;
- f) rilascio delle autorizzazioni al subingresso nella concessione ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione;
- g) adempimenti relativi al calcolo, alla richiesta dei canoni ed alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione;
- h) vigilanza sulle aree del demanio marittimo;
- i) emanazione di eventuali provvedimenti sanzionatori di autotutela previsti dalla normativa vigente;
- j) rilascio delle autorizzazioni per quanto contenuto nel presente regolamento.

Articolo 4  
Disciplina delle prescrizioni di gestione

Fra la battigia e l'area occupata per ogni utilizzazione in concessione deve essere garantita costantemente e continuativamente una fascia di rispetto di almeno 5 metri lineari misurata in condizioni meteo marine stabili per il libero transito dei fruitori della spiaggia e, pertanto, il concessionario è tenuto ad arretrare la propria occupazione in caso di avanzamento della linea del mare, con una tolleranza massima di metri lineari 0,50.

Deve essere comunque garantito il libero transito pedonale per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e, pertanto, il concessionario non può impedire il passaggio all'interno della propria concessione.

Nella gestione della concessione deve comunque essere garantita e facilitata la fruibilità da parte delle persone con disabilità.

Per la tutela delle strutture nel periodo invernale, sono ammesse recinzioni/protezioni secondo le disposizioni dell'ufficio comunale preposto.

Tutte le strutture installate sull'arenile nell'area di concessione stagionale senza ancoraggio permanente al suolo, compresi gli ombrelloni, le pedane e le sedute e qualsiasi altro oggetto od impianto devono comunque essere rimosse a fine stagione.

## Capo II Oggetto della concessione

### Articolo 5

#### Attività soggette a concessione

La concessione consente l'occupazione e l'uso anche esclusivo di zone di spiaggia o di mare (art. 36 cod. nav.).

Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita di chiunque, anche con scritte o comportamenti che inducono a ritenere riservato l'uso del bene (1161 cod. nav.).

L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato.

### Articolo 6

#### Scopo della concessione

L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione (art. 47 cod. nav., art. 24 reg. cod. nav.).

Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse previsti all'art. 39 comma 2 del codice della navigazione.

### Articolo 7

#### Compatibilità della concessione con il pubblico uso

La compatibilità della concessione con il pubblico uso è assicurata dalla previsione nel Piano particolareggiato dell'arenile.

La concessione può essere rilasciata solo se è prevista nel Piano Particolareggiato dell'Arenile, quando lo scopo consiste nell'esercizio delle seguenti attività (art. 01 DL 400/93, conv. in L. 494/93):

- a) Gestione di stabilimenti balneari;
- b) Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) Attività nautiche quali il noleggio di imbarcazioni e natanti, il paracadutismo ascensionale, lo sci nautico;
- d) Gestione di strutture ricettive ed attività sportive e ricreative;
- e) Esercizi commerciali.

Le concessioni di cui al comma precedente sono riportate in una apposita tavola del Piano Particolareggiato dell'Arenile.

Le aree della fascia "servizi di spiaggia" di cui all'all. S/1 della L.R. n. 33/2002 sono concessionabili ai Consorzi dei settori di appartenenza per le finalità previste nell'allegato S/1 stesso.

La domanda di dette aree è sottratta alle procedure di cui ai successivi artt. 19 e 22 in quanto la fascia "servizi di spiaggia" è obbligatoria e funzionale alle concessioni del settore di appartenenza.

## Articolo 8

### Requisiti del concessionario

I soggetti richiedenti la concessione demaniale, la subconcessione o il subingresso dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- per le persone fisiche:
  - di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011;
  - che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
  - di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre Amministrazioni Pubbliche;
- per le società, consorzi e imprese in genere:
  - di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara, previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
  - di non essere incorso nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
  - che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
  - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, N° 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, N.° 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. n. 68/99.

Le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. N.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

## Capo III

### Obblighi generali derivanti dalla concessione

#### Articolo 9

##### Aree libere e servizi di uso comune

La concessione obbliga alla prestazione di servizi ad uso comune, anche quando devono essere svolti al di fuori dell'area occupata o in uso esclusivo, secondo le previsioni del piano particolareggiato o del titolo (art. 23 reg. cod. nav.).

Sono ad uso comune i servizi di salvataggio, primo soccorso, la pulizia, la realizzazione e manutenzione di opere e manufatti, diretti gratuitamente a favore di chiunque, quali percorsi e accessi al mare, elementi di arredo, segnaletica, nuclei attrezzati, postazioni per la sorveglianza, magazzini e uffici, infrastrutture varie e di rete, il verde.

Sono considerate libere le aree che chiunque può utilizzare liberamente e gratuitamente anche quando sono realizzate opere e manufatti dove è assicurato lo stesso uso.

I poteri di vigilanza attribuiti al concessionario per garantire la manutenzione di beni ed assicurare i servizi comuni sono contemplati nelle condizioni speciali dell'atto di concessione.

La concessione non attribuisce comunque al suo titolare alcuna ragione di preferenza per l'uso di tali aree libere non comprese nella concessione ( art. 29 reg. cod. nav.).

Le aree libere, anche se previste all'interno dei settori programmati per le attività soggette a concessione, devono essere adeguatamente pubblicizzate.

#### Articolo 10

##### Settori per attività soggette a concessione

Quando è prevista, ai fini del rilascio o del mantenimento della concessione, l'elaborazione di un progetto unitario per l'attuazione del settore, gli interessati regolano i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'esercizio della concessione in conformità al piano.

In ogni caso, quando in uno stesso settore sono rilasciate più concessioni, per gli scopi indicati al comma 2 dell'articolo 7, tutti i concessionari sono tenuti ad assicurare i servizi di uso comune come specificati all'art. 9.

Gli oneri relativi ai servizi di uso comune sono ripartiti dall'amministrazione tra i concessionari secondo criteri che saranno stabiliti dalla Giunta Comunale in proporzione all'estensione delle concessioni e alla natura delle attività esistenti.

#### Articolo 11

##### Prescrizioni minime per i servizi di salvataggio e di primo soccorso

I servizi di assistenza e di primo soccorso devono essere organizzati e svolti secondo la migliore esperienza in modo da prevenire pericoli e garantire la sicurezza delle persone.

I servizi di salvataggio e primo soccorso possono essere esercitati singolarmente da ciascun concessionario, collettivamente, e tramite imprese idonee.

I servizi di salvataggio e di primo soccorso, devono essere garantiti, secondo le prescrizioni tecniche dettate dall'Autorità Marittima e dal Comune con apposita ordinanza.

#### Articolo 12

##### Prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione

Devono essere adeguatamente segnalati:

- a) L'inizio delle acque profonde (m. 1,50), i bassi fondali ed il divieto di tuffarsi dai pontili e dalle scogliere, e altri pericoli e insidie;
- b) il limite dei cinquecento metri dalla battigia con gavitelli a strisce oblique bianche e rosse, emergenti dall'acqua di almeno 50 cm, distanti tra loro 100 metri;
- c) il divieto di fare il bagno nei corridoi di transito delle unità da diporto.

La segnaletica di cui sopra rientra fra i servizi comuni di cui al precedente art. 9.

### Articolo 13

#### Prescrizioni minime per la manutenzione dell'arenile

I concessionari dovranno garantire la manutenzione, l'igiene, la vigilanza, la pulizia, la realizzazione e manutenzione delle opere e dei manufatti che insistono sulle aree libere ed in concessione del settore di appartenenza. Detti servizi dovranno essere assicurati nel rispetto delle norme generali e delle direttive, che anche nel corso del rapporto concessorio il Comune riterrà di imporre.

Deve essere esposta copia del presente regolamento, per estratto delle norme relative ai divieti generali e delle attività soggette ad autorizzazione oltre alle tariffe del complesso balneare.

Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge n. 104 del 5 Gennaio 1992).

### Capo IV

#### Titolo di concessione

### Articolo 14

#### Contenuto dell'atto di concessione

Nel titolo concessorio deve essere indicato quanto segue (art. 19 reg. cod. nav):

- gli atti del procedimento, o, in caso di rinnovo, il numero di registro e la data del titolo rinnovato;
- i dati anagrafici del concessionario, con l'indicazione del codice fiscale;
- il domicilio eletto per le notifiche degli atti relativi al rapporto concessorio;
- l'ubicazione e i dati catastali del bene oggetto di concessione;
- lo scopo;
- la misura esatta dell'occupazione suddivisa in area scoperta, area coperta da impianti di facile e di difficile rimozione e delle pertinenze demaniali marittime;
- la data di inizio e la durata;
- le modalità di esercizio della concessione;
- il canone, la scadenza e il numero dei pagamenti;
- la cauzione;
- gli obblighi e le condizioni generali e particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese quelle che sono state oggetto di valutazione in sede di concorrenza;
- l'obbligo del concessionario a garantire i servizi di uso comune, di salvataggio e di primo soccorso nonché le misure minime per la sicurezza della balneazione;
- l'obbligo del concessionario a garantire la manutenzione, l'igiene, la vigilanza, la pulizia, la realizzazione e manutenzione dei manufatti e delle opere che insistono sulle aree libere ed in concessione, relativamente al settore di appartenenza;
- l'impegno del concessionario a sottostare alle condizioni previste nell'atto e nel presente regolamento nonché ad esibire copia, dell'atto stesso, su richiesta dell'autorità preposta alla vigilanza (art. 33 reg. cod. nav.).
- la documentazione di cui all'allegato S/2 della L.R.V. n. 33/2002, allegata alla domanda di concessione che rimane ferma, anche a seguito di rinnovo, salvo che nel frattempo non ne sia stata autorizzata la variazione;
- un elaborato planimetrico delle aree e strutture oggetto di concessione.

Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre autorità, e dal piano con riguardo al

settore nel quale l'attività è esercitata, si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.

Devono essere precisate le eventuali condizioni speciali.

La rappresentazione planimetrica deve indicare distintamente l'area occupata per l'esercizio dell'attività, rispetto alle aree libere e/o destinate a servizi di uso comune, che il concessionario è obbligato a garantire relativamente al settore di appartenenza.

#### Articolo 15

##### Canone e imposta regionale

La misura del canone e dell'imposta regionale, determinate dalle norme vigenti sono calcolate dal concessionario con riferimento all'area occupata per l'esercizio dell'attività e per i servizi che non sono ad uso comune (art. 38 cod. nav., L.494/93, art. 49 L.R. 33/02).

Il calcolo deve essere dimostrato mediante apposita scheda che indichi la classificazione dell'area, l'area scoperta, l'area occupata con impianti di facile rimozione, l'area occupata con impianti di difficile rimozione, le pertinenze e gli elementi che danno titolo per eventuali riduzioni.

I dati indicati per il calcolo del canone devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il Comune, a seguito di verifica, richiede le somme dovute a titolo di integrazione e conguaglio, entro cinque anni dalla data dell'introito, maggiorate degli interessi al tasso legale, eventualmente rivalendosi sulla cauzione.

#### Articolo 16

##### Cauzione

La garanzia per l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione prevista dall' art. 50 della L.R.V. n. 33/2002 e dall'art. 17 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è sempre obbligatoria ed è costituita con la stipula di polizza fidejussoria da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio (art. 50 L.R. 33/02)

L'ammontare della cauzione è pari al doppio del canone.

Quando la concessione prevede opere anche di facile rimozione, il predetto ammontare può essere aumentato in ragione del costo per lo sgombero coattivo delle opere stesse.

In caso di inadempienza la cauzione è incamerata dal Comune per il soddisfacimento di crediti o per il rimborso di spese, anche nel caso in cui l'amministrazione non dichiari la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione stessa.

La cauzione è anche incamerata per la realizzazione in via sostitutiva delle opere del Piano Particolareggiato dell'Arenile, salvo conguaglio o maggior credito comunale e sempre salve le ipotesi di decadenza di cui al successivo art. 38.

#### Articolo 17

##### Condizioni della polizza assicurativa

La polizza assicurativa deve contenere le seguenti condizioni particolari:

- la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla concessione demaniale marittima anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purché l'Amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità della polizza stessa;
- la garanzia resta valida fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione;
- l'intendimento della compagnia assicuratrice di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, deve essere comunicato all'Amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, da parte del concessionario, di garanzia reale;
- il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'Amministrazione ai fini della validità della garanzia;
- la compagnia assicuratrice provvede al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- la compagnia assicuratrice rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile.

## Capo V

### Fasi del procedimento per il rilascio di concessione

#### Articolo 18

##### Principi

Le aree e i manufatti liberi che, in base al Piano Particolareggiato dell'Arenile, possono essere attribuiti in concessione (nuove concessioni o rinnovi), sono assegnati attraverso apposita procedura di evidenza pubblica mediante la pubblicazione della domanda di concessione o dell'avviso pubblico all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune

Sono escluse dalle procedure di evidenza pubblica le concessioni che il Comune intende riservare per se stesso per motivi di pubblica utilità e di interesse collettivo.

#### Articolo 19

##### Avviso pubblico

Il responsabile dell'area organizzativa preposta al demanio marittimo provvede all'emanazione di un avviso pubblico, sulla base dei criteri previsti all'art. 30 del presente Regolamento.

Il suddetto avviso dovrà essere pubblicato all'albo pretorio on line del Comune nonché pubblicizzato almeno mediante inserzione sul sito internet del Comune e inviato alla Capitaneria di Porto con richiesta di pubblicazione al proprio albo.

Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando, nonché nell'Allegato S2 della L.R. 33/2002.

Le domande presentate sono esaminate da apposita commissione, nominata dal Responsabile dell'area organizzativa preposta al demanio marittimo e presieduta dal responsabile dell'area o da un suo delegato, composta da 3 membri scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale o personale esterno che abbiano competenze in materia di demanio marittimo, lavori pubblici, edilizia privata, diritto amministrativo. La commissione redige, in base ai criteri fissati dall'avviso pubblico, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Responsabile dell'area preposta al demanio marittimo.



La graduatoria è pubblicata per trenta giorni all'Albo Pretorio on line del Comune. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte depositandole presso l'ufficio protocollo del Comune.

Il responsabile dell'area preposta al demanio marittimo, previo esame delle osservazioni presentate, approva in via definitiva la graduatoria.

Il responsabile dell'area, nei successivi trenta giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta della dovuta documentazione per l'emanazione del provvedimento concessorio.

Successivamente, l'aggiudicatario dovrà presentare il progetto esecutivo per il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione delle strutture e/o dei manufatti previsti.

#### Articolo 20

##### Domanda di concessione

La domanda di concessione deve essere presentata al Comune e deve specificare gli elementi di conformità al settore previsto nel Piano Particolareggiato dell'arenile (art. 5 e 6 reg. cod. nav., art. 48 L.R. 33/02).

Deve inoltre essere corredata dalla documentazione indicata all'allegato S/2 della L.R.V. N. 33/2002 e ai commi 3 e 4 dell'art. 54 della L.R.V. n. 33/2002, dalla scheda di calcolo del canone e dell'imposta regionale, secondo le disposizioni legislative vigenti, e da altra documentazione prevista dalle autorità statali competenti.

In caso di documentazione incompleta viene assegnato il termine perentorio di 15 giorni per le integrazioni.

In mancanza di integrazioni entro il termine assegnato, l'istanza viene respinta specificando le carenze.

#### Articolo 21

##### Ricevimento della domanda di concessione

La domanda di concessione viene protocollata e consegnata al responsabile del procedimento, che provvede a verificare la completezza della documentazione.

#### Articolo 22

##### Istruttoria della domanda di concessione

Verificata la completezza della documentazione nel termine di venti giorni dalla presentazione dell'istanza o dalle successive integrazioni, la domanda viene pubblicata per 30 giorni all'albo del Comune e sul sito internet qualora attivato.

La pubblicazione della domanda, a cura del responsabile del procedimento, deve indicare l'area, lo scopo, i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare le osservazioni che ritengano opportune entro il termine di cui al comma 1 (art. 18 reg. cod. nav.).

Esaurita la fase di verifica e di esame delle osservazioni, la domanda viene pubblicata all'albo del Comune e sul sito internet qualora attivato con l'invito a presentare domande concorrenti entro il termine di 60 giorni (All. S/3 L.R. 33/2002).

In caso di presentazione di domande concorrenti non si riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande.

Decorsi i termini per la pubblicazione, sono sentiti gli uffici comunali competenti in relazione allo scopo della concessione, e viene svolto sopralluogo sull'area richiesta in concessione se necessario.

Decorsi i termini per la pubblicazione viene richiesto il parere della Capitaneria di Porto, dell'Agenzia del Demanio, e della Regione per i profili di rispettiva competenza (artt. 12, 13, 14 reg. cod. nav, all. S/3 L.R. 33/02).

Le domande acquisite sono esaminate da apposita commissione, nominata dal responsabile dell'area organizzativa preposta al demanio marittimo e presieduta dal responsabile dell'area o da un suo delegato, composta da 3 membri scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale o personale esterno che abbiano competenze in materia di demanio marittimo, lavori pubblici, edilizia privata, diritto amministrativo. La commissione redige, in base ai criteri di cui all'art. 30 del presente Regolamento, una graduatoria che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del responsabile dell'area preposta al demanio marittimo.

La graduatoria è pubblicata per trenta giorni all'Albo Pretorio on line. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte depositandole presso l'ufficio protocollo del Comune.

Il responsabile dell'area preposta al demanio marittimo, previo esame delle osservazioni presentate, approva in via definitiva la graduatoria.

Il responsabile dell'area comunica, nei successivi trenta giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta della dovuta documentazione per l'emanazione del provvedimento concessorio.

Successivamente, l'aggiudicatario dovrà presentare il progetto esecutivo per il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione delle strutture e/o dei manufatti previsti.

Qualora non vi siano istanze concorrenti, si procede comunque alla valutazione della documentazione di cui all'art. 20 e le risultanze vengono inserite nell'atto di concessione per farne parte integrante.

### Articolo 23

#### Conclusione dell'istruttoria

Nel termine di 200 giorni dalla presentazione dell'istanza, il responsabile del procedimento adotta i provvedimenti di accoglimento dell'istanza preferita e di rigetto delle altre istanze.

### Articolo 24

#### Provvedimenti di accoglimento e di rigetto

Il provvedimento di accoglimento dell'istanza preferita e di rigetto delle altre istanze è notificato a tutti i concorrenti.

Il richiedente preferito è invitato a versare il canone, l'imposta regionale, i diritti di segreteria, a garantire gli obblighi derivanti dalla concessione mediante fidejussione, e a sottoscrivere l'atto di concessione.

Nello stesso invito vengono precisati gli eventuali ulteriori provvedimenti necessari per l'esercizio dell'attività concessa.

Ciascuna domanda può essere rigettata in ogni momento dell'istruttoria quando emergano difformità con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e con il piano particolareggiato dell'arenile o per incompatibilità con il pubblico uso, o per altri motivi che devono essere specificati nella motivazione.

#### Articolo 25

##### Conferenza dei servizi

Quando viene indetta, ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 16, la conferenza dei servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, devono essere convocate anche le Amministrazioni competenti ad adottare i provvedimenti successivi al rilascio della concessione.

In rappresentanza dell'amministrazione comunale partecipa il responsabile dell'area organizzativa preposta al demanio marittimo o altro da questi legittimato, dopo aver acquisito le valutazioni degli uffici comunali competenti.

#### Articolo 26

##### Atti successivi all'accoglimento dell'istanza

Il responsabile del procedimento verifica gli adempimenti del richiedente, controllando che non vi siano cause ostative al rilascio di eventuali ulteriori provvedimenti (quali ad esempio concessione edilizia) necessari per l'esercizio dell'attività o per la realizzazione delle opere.

Il responsabile del procedimento sente gli altri uffici comunali competenti, per rendere possibile il rilascio contestuale della concessione demaniale e degli altri titoli abilitativi.

Il responsabile dell'area preposta al demanio marittimo sottoscrive il titolo in originale e in copia e appone il visto alla documentazione contenuta negli allegati.

Il responsabile del procedimento cura la registrazione e l'iscrizione nel repertorio degli atti soggetti a registrazione e nel registro delle concessioni (art. 21 reg. cod. nav.).

Alla sommità della prima facciata annota il numero del registro delle concessioni e del repertorio, consegna al concessionario una copia del titolo e stabilisce la data per l'immissione del possesso dei beni oggetto della concessione.

L'originale dell'atto di concessione è custodito presso il Comune.

#### Articolo 27

##### Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione

Il processo verbale di immissione nel possesso dei beni deve indicare i punti di riferimento per l'individuazione del confine dell'area in concessione al fine di facilitare nel tempo l'attività di vigilanza (art. 34 reg. cod. nav.).

Tra le condizioni particolari dell'atto di concessione può essere previsto l'obbligo per il concessionario di apporre termini lapidei.

Quando l'atto di concessione prevede la realizzazione di opere, anche di facile rimozione, il processo verbale si chiude con l'ultimazione dei lavori e deve attestare la conformità delle opere a quanto previsto nella concessione

Se nel corso dei lavori interviene la necessità di apportare varianti, queste devono essere espressamente autorizzate.

Capo VI  
Atti dell'istruttoria  
Articolo 28  
Sopralluogo

Se ritenuto necessario si effettua idoneo sopralluogo per accertare la reale consistenza e misura dell'area richiesta in concessione, anche in relazione a fenomeni di erosione del litorale, nonché l'assenza di incompatibilità con altre attività già autorizzate o di altri elementi ostativi al rilascio della stessa.

Articolo 29  
Pareri di altre autorità

Il parere della Capitaneria di Porto, dell'Agenzia del Demanio e della Regione viene chiesto per i profili di rispettiva competenza.

Nella richiesta di parere potrà essere precisato che in assenza di risposta entro trenta giorni, il parere stesso si intende favorevole, e si ritengono confermate le precisazioni richieste.

Articolo 30  
Criteri di valutazione delle domande

Costituiscono criteri di valutazione delle domande (allegato S/3 lett. e L.R. n. 33/2002):

	Punti
1) Compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti	<b>5</b>
2) Compatibilità di dettaglio relativamente a:	<b>1-15</b>
- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);	0-2
- aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico)	0-3
- accessibilità ai parcheggi;	0-3
- rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;	0-5
- dinamica evolutiva del paesaggio;	0-2
3) valutazione degli standard dei servizi proposti:	<b>1-25</b>
- densità ombrelloni	0-2
- servizi igienici	0-3
- salvataggio e soccorso	0-5
- servizi medico sanitari	0-5
- strutture e servizi ricettivi	0-5
- giochi, sport	0-3
- altro	0-2

4) piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);	<b>10</b>
5) garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni)	<b>10</b>
6) soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale e regionale vigente;	<b>10</b>
7) gestione diretta della concessione demaniali da parte del concessionario	<b>10</b>
<b>Punti complessivi</b>	<b>85</b>

La compatibilità con i vincoli o gli standard minimi previsti dalla normativa o strumenti urbanistici e ambientali costituisce criterio di ammissibilità delle domande.

La valutazione delle domande deve considerare le voci contenute nel piano finanziario di investimento che il richiedente si obbliga a sostenere e che deve dimostrare annualmente di aver sostenuto.

In caso di parità del punteggio raggiunto verrà effettuata apposita gara relativa al prezzo del canone concessorio tra coloro che hanno raggiunto lo stesso punteggio

#### Art. 31

##### Preferenze

E' preferita la domanda di concessione delle strutture ricettive sull'arenile, prospiciente, nell'ipotesi e con le modalità previste dalla lett. a) dell'allegato S/3 della L.R.V. n. 33/2002.

In caso di variazione al contenuto della concessione, che comporti l'ampliamento dell'area senza aumento del fronte mare, è preferita la richiesta di ampliamento, rispetto a nuove istanze, purché sia diretta allo stesso scopo e consenta una ricomposizione funzionale delle concessioni esistenti. Detti limiti si riferiscono comunque alla concessione originaria anche in caso di domande di ampliamento presentate in tempi diversi.

Se l'ampliamento riguarda la zona in concessione dei chioschi esistenti al fine di uniformarla alla dimensione massima prevista per i nuovi chioschi in progetto, è preferita la richiesta di ampliamento rispetto a nuove richieste purché sia diretta allo stesso scopo e l'area sia utilizzata prioritariamente come zona scoperta.

Se l'ampliamento è determinato da ripascimento dell'arenile è preferita la richiesta di ampliamento rispetto a nuove richieste limitatamente al fronte mare della concessione originaria.

#### Articolo 32

##### Concorrenza parziale

Fatta salva l'ipotesi di concessione riferita a settori che richiedono il consorzio o la regolamentazione dei rapporti fra più interessati, se l'utilizzazione del bene è limitata da preesistenti concessioni o autorizzazioni il concessionario può chiedere la riduzione del canone salva la facoltà di rinuncia (art. 40 cod. nav.).

Se non è possibile stabilire la preesistenza del titolo, sarà operata una riduzione di una o di entrambe le concessioni o autorizzazioni in modo da garantire la coesistenza.

Se entrambe le concessioni possono coesistere, la riduzione sarà misurata in proporzione all'area concessa o richiesta in concessione.

Se la coesistenza non è possibile si applicano le regole del concorso di domande.

## Capo VII

### Variazioni al contenuto della concessione

#### Articolo 33

##### Variazione al contenuto della concessione

La variazione del contenuto della concessione è autorizzata dal dirigente, sentiti gli uffici competenti, quando non vengono modificati lo scopo, la superficie e le opere, o il titolare della concessione. (art. 24 reg. cod. nav.).

Negli altri casi la variazione è autorizzata, nel rispetto del piano particolareggiato, con atto suppletivo.

L'autorizzazione alla variazione non può essere rilasciata:

- a) quando riguardi gli elementi valutati in sede di concorrenza ai fini della priorità delle istanze;
- b) quando l'aumento di superficie è richiesto per casi di versi dai seguenti:
  - ampliamento determinato da ripascimento dell'arenile senza aumento della lunghezza del fronte mare;
  - ampliamento che sia diretto allo stesso scopo della concessione originaria e non comporti aumento del fronte mare e consenta una ricomposizione funzionale delle concessioni esistenti;
  - ampliamento della zona in concessione dei chioschi esistenti, diretta allo stesso scopo, utilizzata prioritariamente come zona scoperta e al fine di uniformarla alla dimensione massima prevista per i nuovi chioschi in progetto;
- c) quando a causa della variazione vengano meno i fini indicati dall'articolo 39 del codice della navigazione;
- d) quando riguardi lo scopo della concessione.

In tali casi il responsabile del procedimento comunica i motivi di rigetto dell'istanza e la possibilità di proporre domanda di nuova concessione.

All'entrata in vigore del piano particolareggiato dell'arenile, dovrà essere introdotta suppletivamente, per le concessioni esistenti, l'obbligo di attuazione del piano particolareggiato secondo le N.T.A. dello stesso, e conseguentemente i concessionari dovranno conformarsi e adeguarsi alle prescrizioni e condizioni ivi previste, a pena di decadenza di cui all'art. 38.

#### Articolo 34

##### Istruttoria per il rilascio della licenza suppletiva

Il procedimento per la licenza suppletiva è analogo al procedimento per le nuove concessioni quando vi è l'ampliamento di superficie non determinato da ripascimento dell'arenile.

La concessione suppletiva, in caso di variazione del titolare, seguirà quanto previsto al successivo art. 37.

Quando non vi è modifica all'estensione della zona già concessa o l'ampliamento è determinato da ripascimento dell'arenile non si procede a pubblicazione dell'istanza

Si applicano in ogni caso le norme relative agli atti successivi all'accoglimento dell'istanza e all'immissione nel possesso dei beni dettate per il rilascio di nuova concessione.

Capo VIII  
Rinnovo delle concessioni  
Articolo 35  
Rinnovo delle concessioni

Alla scadenza delle concessioni le stesse sono rinnovate, su domanda rivolta al comune, almeno 90 giorni prima della scadenza dell'atto di cui viene chiesto il rinnovo applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui all'allegato S/3 della L.R. 33/2002, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE (art. 54 L.R. n. 33/2002)

Alla domanda deve essere allegata la relazione tecnica relativa ai modi di esercizio dell'attività programmata, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza di variazioni non autorizzate della concessione, e la scheda di calcolo del canone.

Al concessionario uscente non può essere riconosciuto alcun motivo di preferenza o vantaggio (art. 16 D. Lgs. n. 59/2010).

Quando accolta, la domanda di rinnovo della concessione origina un nuovo provvedimento concessivo, i cui effetti decorrono dalla data del suo rilascio.

Nelle more di conclusione del procedimento di rinnovo, al fine di non pregiudicare la proficua utilizzazione dei beni demaniali marittimi, al concessionario uscente è rilasciata senza formalità di istruttoria la concessione provvisoria e il relativo canone è fissato nelle forme di legge.

Capo IX  
Affidamento e subingresso  
Articolo 36  
Affidamento in gestione

L'autorizzazione per l'esercizio di tutte o di alcune attività oggetto della concessione, da parte di soggetti diversi dal concessionario, viene rilasciata dal Comune nelle forme dell'atto suppletivo, su domanda del concessionario, con allegata dichiarazione del subentrante di impegnarsi a rispettare le condizioni stabilite nell'atto di concessione e previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.8 , nonché di quelli soggettivi per l'esercizio dell'attività richiesta (art. 45 bis cod. nav., art. 52 L.R. 33/02).

L'autorizzazione è negata quando l'esercizio diretto della concessione ha costituito elemento di preferenza nel concorso di più domande di concessione.

L'autorizzazione è negata quando la concessione è stata rilasciata per i fini indicati al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione.

Articolo 37  
Subingresso

L'autorizzazione alla sostituzione, anche parziale, nel godimento della concessione viene rilasciata dal Comune nelle forme dell'atto suppletivo, su domanda del concessionario, con allegata dichiarazione del subentrante di impegnarsi a rispettare le condizioni stabilite nell'atto di concessione e previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 8 (art. 46 cod. nav., art. 30 reg. cod. nav., art. 53 L.R. 33/02).

Ai fini dell'immissione nel possesso dei beni oggetto della concessione, il subentrante è tenuto a dimostrare l'adempimento di tutti gli oneri anche di carattere tributario collegati all'esercizio dell'attività, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge per la cessione d'azienda.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione a norma dell'art. 46 del codice della navigazione.

L'autorizzazione è negata negli stessi casi dell'affidamento in gestione specificati nel precedente art. 36.

## Capo X Cessazione del titolo concessorio Articolo 38

### Decadenza della concessione

L'Amministrazione può dichiarare la decadenza della concessione:

- a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione;
- c) per "cattivo uso". Intendendosi per tale le gravi violazioni degli obblighi, delle condizioni generali e particolari previsti nella concessione, l'inosservanza grave degli obblighi e delle condizioni valutate in sede di concorrenza, o imposti da norme di leggi o di regolamento, nonché per la mancata prestazione dei servizi ad uso comune di cui all'art. 9 del presente regolamento;
- d) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- e) per omesso pagamento di n. 2 rate del canone;
- f) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.

Nel caso di cui alle lett. a), b) e c) l'Amministrazione può accordare, prima della decadenza e per una sola volta, una proroga al concessionario per un tempo massimo di mesi 3 e solo per porre rimedio alle inadempienze contestate.

Prima di dichiarare la decadenza, l'Amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

## Articolo 39 Revoca della concessione

Le concessioni sono revocabili, per sopravvenute necessità relative a "pubblici usi del mare" o ad opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare, in tutto o in parte, sull'area in concessione. La revoca va adeguatamente motivata, garantendo al concessionario la partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/90.

Il concessionario revocato ha la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni, al fine di ricollocare l'attività esistente sul demanio marittimo.

La revoca non dà diritto ad indennizzo mentre, nel caso di revoca parziale, si procede ad un'adeguata riduzione del canone.

## Capo XI



## Forme particolari di occupazione

### Articolo 40

#### Istruttorie brevi

Le domande dirette all'esercizio di attività di durata inferiore a trenta giorni, sono valutate nel termine di trenta giorni, a seguito di sopralluogo, sentiti gli uffici comunali competenti.

La domanda deve indicare l'area, il tipo di utilizzazione e la durata.

La documentazione è limitata all'identificazione dell'area e delle opere, la cui facile rimovibilità e corrispondenza alla normativa di sicurezza dovrà essere attestata da tecnico abilitato.

La concorrenza è risolta in base alla priorità dell'istanza, salva la facoltà per il comune di pubblicare entro il 30 aprile di ogni anno particolari condizioni di preferenza su determinate aree e termini per la presentazione delle relative istanze.

Il dirigente, previo introito del canone commisurato al tempo dell'occupazione, autorizza l'utilizzazione temporanea, con l'indicazione di eventuali condizioni e/o obblighi (art. 39 cod. nav.).

### Articolo 41

#### Anticipata occupazione

L'autorizzazione ad occupare il bene demaniale prima del rilascio della concessione, per ragioni di urgenza, secondo quanto previsto all'art. 38 del codice della navigazione e dall'art. 35 del regolamento di esecuzione, deve essere motivata in ordine al pregiudizio derivante dai tempi per il procedimento amministrativo.

In merito al carattere di urgenza di cui al comma 1 la Giunta Comunale, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, provvede con propria deliberazione a definirne i caratteri distintivi.

Quando vi è incertezza sulla natura del bene o sul confine tra proprietà privata e proprietà demaniale, l'autorizzazione all'anticipata occupazione o al mantenimento delle opere già realizzate, può comunque essere rilasciata in attesa degli accertamenti definitivi.

In tale ipotesi, l'atto autorizzativo dovrà prevedere la costituzione di idonea cauzione resa a favore del Comune, aggiornata annualmente, e che sarà introitata dall'Amministrazione comunale, o svincolata in relazione agli esiti dell'accertamento definitivo.

L'anticipata occupazione può essere autorizzata in luogo della concessione, anche quando non vi è incertezza, ma è stata avviato, o, in base allo stato dei luoghi, potrà essere avviato il procedimento per la sdemanializzazione dell'area.

Nel caso di cui al precedente comma, oltre alla costituzione di cauzione, deve essere corrisposto il canone nella misura stabilita dalla legge.

## Capo XII

### Disposizioni di carattere generale

#### Articolo 42

#### Attività soggette ad autorizzazione

E' vietato in assenza di autorizzazione:

- 1) porre in opera recinzioni, tubazioni, cartelli di qualsiasi tipo, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
- 2) accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufette a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
- 3) condurre sulla spiaggia e fare il bagno a cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti, per i cani di ausilio alle forze dell'ordine e per i cani di salvataggio muniti di regolare brevetto;
- 4) esercitare attività commerciali e lucrative (comprese le attività di arti e mestieri, insegnanti di nuoto ecc.). L'autorizzazione e i divieti relativi a tali attività sono disciplinati dal piano di commercio sulle aree pubbliche e in particolare dal Regolamento del commercio e quello del commercio su aree demaniali marittime;
- 5) transitare o sostare con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap e dei veicoli di soccorso. La sosta è autorizzabile solo nelle aree a parcheggio previste dal piano particolareggiato dell'arenile;
- 6) installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
- 7) operazioni e/o utilizzi ai sensi dell'art. 39 del reg. cod. nav, con particolare riferimento alle operazioni di dragaggio, ripascimento e difesa della costa. In questi casi, qualora vi siano le condizioni, si applicano le disposizioni di all'art. 37 del reg. cod. nav.;
- 8) Operazioni per la manutenzione dell'arenile, quali interventi sui nuclei attrezzati, sui servizi igienici e piccole movimentazioni di sabbia intese, queste, come interessanti volumi inferiori a 5.000 mc;

In merito al punto 5, possono transitare e sostare i mezzi per il rifornimento agli esercizi pubblici per le sole operazioni di carico e scarico:

- dal 1 gennaio al 15 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;
- dal 15 maggio al 15 settembre prima delle ore 10:00 e dopo le ore 19:00;
- dal 15 settembre al 31 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;

Possono transitare e sostare i mezzi per la pulizia della spiaggia:

- dal 1 gennaio al 15 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;
- dal 15 maggio al 15 settembre prima delle ore 09:00 e dopo le ore 20:00;
- dal 15 settembre al 31 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;

Per le attività indicate ai punti 2, 5 e 7, l'autorizzazione si intende sostituita da una segnalazione certificata di inizio di attività (ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.) da presentare almeno 10 giorni prima, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle misure adottate per prevenire pericoli o danni a terzi.

La S.C.I.A. può altresì contenere la domanda di autorizzazione in deroga agli orari prescritti dal presente Regolamento, se adeguatamente giustificata da forze di causa maggiore. L'assentimento dell'autorizzazione in deroga è a esclusiva discrezione dell'Amministrazione.

Sono esenti da tale autorizzazione i mezzi comunali e dell'azienda di nettezza urbana.

Le autorizzazioni e le comunicazioni previste dal presente articolo non esimono il concessionario dalla necessità di munirsi di ogni altro titolo necessario allo svolgimento delle attività medesime.

## Articolo 43

### Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazioni le attività istituzionali e a semplice comunicazione quelle promosse dal Comune stesso, da realizzare sull'arenile.

Resta fermo, il rispetto delle norme sulla sicurezza e l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni previste da norme o regolamenti.

## Articolo 44

### Divieti generali

E' vietato fare il bagno:

- negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali fino a una distanza di 200 metri verso il largo;
- nelle zone dichiarate inquinate;
- nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto.

E' inoltre vietato nelle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:

- 1) lo svolgimento di gare, e altre attività organizzate;
- 2) disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione, nella predetta zona di lido è comunque vietato qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa;
- 3) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare, atterrare e decollare;
- 4) far sostare le imbarcazioni da pesca;
- 5) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere non attrezzate per il passaggio.

I divieti indicati ai punti precedenti possono essere derogati con atto del dirigente nell'ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni.

## Articolo 45

### Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

## Articolo 46

### Norme generali sulle aree pubbliche

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le ordinanze e il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

## Articolo 47

### Sanzioni

La violazione degli obblighi, delle condizioni generali e particolari relativi alla concessione previsti nel titolo o nel presente regolamento comporta, nei casi più gravi, la decadenza o la sospensione della concessione secondo quanto previsto all'art. 38 del presente regolamento.

Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 60 della L.R. 33/02.

La violazione delle altre norme contenute nel presente regolamento, se il fatto non è previsto come reato o come illecito amministrativo da una specifica disposizione di legge, è punita, ai sensi degli articoli 1161, 1164 del codice della navigazione.

La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze che li prevedono.

Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.

La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta al Comune (art.104 della Legge 507/99, della Legge regionale 28.1.1977 n. 10 e art. 60 della L.R. 33/02).

Con ordinanza di ingiunzione potrà essere disposta la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e deve essere disposta anche la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengono a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

## Articolo 48

### Disposizioni finali

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente regolamento si rimanda alla Legge Regionale n. 33 del 04.11.2002, al Codice della Navigazione e al suo Regolamento nonché alle leggi vigenti in materia.

Il presente Regolamento è da considerarsi immediatamente eseguibile, al fine di consentire una celere applicazione della disciplina e della procedura da attuarsi per le operazioni da eseguire all'interno dell'arenile.

## Indice Regolamento

### Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1- Oggetto

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Competenze gestionali del Comune

Articolo 4 - Disciplina delle prescrizioni di gestione

### Capo II - Oggetto della concessione

Articolo 5 - Attività soggette a concessione

Articolo 6 - Scopo della concessione

Articolo 7 - Compatibilità della concessione con il pubblico uso

Articolo 8 - Requisiti del concessionario

### Capo III - Obblighi generali derivanti dalla concessione

Articolo 9 - Aree libere e servizi di uso comune

Articolo 10 - Settori per attività soggette a concessione

Articolo 11 - Prescrizioni minime per i servizi di salvataggio e di primo soccorso

Articolo 12 - Prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione

Articolo 13 - Prescrizioni minime per la manutenzione dell'arenile

### Capo IV - Titolo di concessione

Articolo 14 - Contenuto dell'atto di concessione

Articolo 15 - Canone e imposta regionale

Articolo 16 - Cauzione

Articolo 17 - Condizioni della polizza assicurativa

### Capo V - Fasi del procedimento per il rilascio di concessione

Articolo 18 - Principi

Articolo 19 - Avviso pubblico

Articolo 20 - Domanda di concessione

Articolo 21 - Ricevimento della domanda di concessione

Articolo 22 - Istruttoria della domanda di concessione

Articolo 23 - Conclusione dell'istruttoria

Articolo 24 - Provvedimenti di accoglimento e di rigetto

Articolo 25 - Conferenza dei servizi

Articolo 26 - Atti successivi all'accoglimento dell'istanza

Articolo 27 - Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione

### Capo VI - Atti dell'istruttoria

Articolo 28 - Sopralluogo

Articolo 29 - Pareri di altre autorità

Articolo 30 - Criteri di valutazione delle domande

Articolo 31 - Preferenze

Articolo 32 - Concorrenza parziale

### Capo VII - Variazioni al contenuto della concessione

Articolo 33 - Variazione al contenuto della concessione

Articolo 34 - Istruttoria per il rilascio della licenza suppletiva

### Capo VIII - Rinnovo delle concessioni

Articolo 35 - Rinnovo delle concessioni

Capo IX - Affidamento e subingresso

Articolo 36 - Affidamento in gestione

Articolo 37 - Subingresso

Capo X - Cessazione del titolo concessorio

Articolo 38 - Decadenza della concessione

Articolo 39 - Revoca della concessione

Capo XI - Forme particolari di occupazione

Articolo 40 - Istruttorie brevi

Articolo 41 - Anticipata occupazione

Capo XII - Disposizioni di carattere generale

Articolo 42 - Attività soggette ad autorizzazione

Articolo 43 - Esoneri

Articolo 44 - Divieti generali

Articolo 45 - Disposizioni in materia di navigazione

Articolo 46 - Norme generali sulle aree pubbliche

Articolo 47 - Sanzioni

Articolo 48 - Disposizioni finali